



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 260 del 4 marzo 2026

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**PALAZZI, MENEGALI ZELLI IACOBUZI, SIMEONI, SABATINI,
NICOLAI, DELLA CASA, SAVO, BERTUCCI, GRASSELLI,
ROTONDI, BERNI, MAURA e NERI**

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO DEI LAGHI DEL LAZIO

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I – II – V – VI – VII – IX – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

XII LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

***DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
DEI LAGHI DEL LAZIO***

di iniziativa del Consigliere

Edy Palazzi

Firmato digitalmente da: Daniele
Sabatini
Data: 02/03/2026 11:11:56

Firmato digitalmente da: Edy
Palazzi
Data: 26/02/2026 15:39:49

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 02/03/2026 10:51:20

Firmato digitalmente da: Michele
Pasquale Nicolai
Data: 02/03/2026 11:50:59

Firmato digitalmente da:
Giulio Menegali Zelli
Iacobuzi
Data: 27/02/2026 12:47:48

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 02/03/2026 12:14:17

Firmato digitalmente da:
Alessia Savo
Data: 02/03/2026 12:56:42

Firmato digitalmente da: Marco
Bertucci
Data: 03/03/2026 10:41:39

Firmato digitalmente da:
Micol Grasselli
Data: 03/03/2026 11:56:29

Firmato digitalmente da: Marika
Rotondi
Data: 03/03/2026 14:11:33

Firmato digitalmente da:
Eleonora Berni
Data: 03/03/2026 15:18:22

Firmato digitalmente da: Daniele Maura
Data: 04/03/2026 12:16:39

Firmato digitalmente da: Nazzareno Neri
Data: 04/03/2026 14:31:55

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, degli articoli 8 e 9 dello Statuto e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del paesaggio, riconosce l'alto valore paesaggistico, naturale, storico, culturale, produttivo e sociale delle aree di territorio dei Comuni che si affacciano su laghi, inclusi quelli costieri e artificiali, ne promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile a garanzia e a tutela delle generazioni future.

2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene:

a) azioni mirate alla tutela attiva e alla valorizzazione integrata delle risorse paesaggistiche e naturali, nonché del tessuto economico, sociale e istituzionale delle comunità insediate nei Comuni con territori ricadenti nelle aree dei laghi in linea con i principi di uno sviluppo etico, responsabile e autenticamente sostenibile e che tenga conto delle specificità territoriali;

b) la promozione e il rafforzamento del valore intrinseco dell'ambiente lacustre, quale espressione di biodiversità di rilevanza regionale e nazionale, anche evidenziandone la fragilità e la necessità di conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti;

c) azioni di miglioramento necessarie per incrementare la funzionalità ecosistemica del paesaggio e dei territori delle aree interessate a seconda dalla propria caratterizzazione, nonché il ripristino e l'implementazione delle infrastrutture connesse alla crescita omogenea economica e produttiva, agricola, ittica, turistica e culturale, ecosostenibile ed ecocompatibile e per una razionale e più efficiente gestione del territorio;

d) la fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, la valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati;

e) il potenziamento del sistema paesaggistico attraverso interventi per la fruizione turistico/ricreativo dei luoghi, il miglioramento della vivibilità territoriale e il consolidamento del

carattere identitario locale, anche attraverso il recupero e il consolidamento di sponde e banchine e dei manufatti di matrice storico-culturale;

f) il miglioramento dell'accessibilità ai laghi, la realizzazione e il completamento di passeggiate a lago e percorsi ciclopedonali, la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche, oltre che alla creazione di aree dedicate all'avvistamento faunistico;

g) interventi per favorire il miglioramento e il potenziamento dell'attività turistica delle aree ricadenti nella zona dei laghi con la conseguente rivitalizzazione del sistema della impresa turistica e balneare operante sul territorio;

Art. 2

(Programma operativo degli interventi)

1. La Giunta regionale, in attuazione delle finalità dell'articolo 1 comma 2, sentita la commissione consiliare competente in materia, approva il programma operativo per lo sviluppo e promozione del paesaggio dei laghi, di seguito denominato programma, indicando le priorità degli interventi e opere da realizzare definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione del paesaggio dei laghi che comprenda le componenti naturali, storiche e sociali. Il programma ha durata triennale.

2. Possono concorrere, alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, nel rispetto delle proprie competenze, gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali della regione e delle autorità di bacino.

3. Il programma di cui al comma 1 individua gli interventi e le opere da realizzare nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 comma 2, sulla base delle proposte formulate dai Comuni con territori ricadenti nelle aree dei laghi. Alla realizzazione degli interventi e delle opere provvedono gli stessi Comuni, anche mediante il concorso e la collaborazione dei soggetti di cui al comma 2.

4. Il programma di cui al comma 1, in particolare, stabilisce:

- a) gli interventi e le opere, tra le finalità di cui all'articolo 1 comma 2, che si intendono realizzare in via prioritaria, proposti dai Comuni interessati;
- b) la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi da realizzare;
- c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai Comuni interessati per la realizzazione degli interventi e delle opere;
- d) l'ammontare del finanziamento vincolato alla realizzazione degli interventi e delle opere;
- e) le condizioni per la eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche nazionali ed europee;

f) la tipologia del progetto da realizzare nell'ambito territoriale interessato e le modalità di presentazione;

g) le modalità di coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2, del presente articolo interessati alla realizzazione degli interventi o delle opere;

h) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

5. Alla realizzazione dei singoli interventi e delle opere i Comuni interessati provvedono mediante procedure a evidenza pubblica.

Art. 3

(Istituzione della Giornata Regionale dei laghi)

1. È istituita la “Giornata Regionale dei laghi del Lazio”, che si celebra annualmente il 27 agosto, in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Laghi (World Lake Day) istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per promuovere iniziative volte ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza vitale dei laghi per la vita e l’integrità degli ecosistemi e per richiamare l’attenzione sulla necessità di tutelare queste risorse idriche per le comunità e l’ambiente al fine promuovere nuove consapevolezze, educazione ambientale e azioni concrete per proteggere e ripristinare i laghi.

2. Le iniziative in occasione della celebrazione della “Giornata Regionale dei laghi del Lazio”, saranno volte, in particolare, a:

a) approfondire la conoscenza e la fruizione consapevole del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale, evidenziandone la biodiversità, le peculiarità geologiche e idrologiche, nonché la necessità di tutela e ripristino degli ecosistemi;

b) promuovere progetti di educazione ambientale che coinvolgono scuole e turisti, con l’obiettivo di sensibilizzare alla tutela dell’ambiente lacustre e alla sostenibilità;

c) promuovere il turismo lento e sostenibile, come escursioni in barca a vela, passeggiate a cavallo o in bicicletta lungo le rive dei laghi.

d) promuovere azioni di divulgazione delle tradizioni culturali e dei saperi locali, intesi come elementi distintivi dell’identità delle aree lacuali, al fine di diffondere la conoscenza approfondita della sua storia, del suo paesaggio, delle sue risorse endogene, l’artigianato locale e le manifestazioni popolari, nonché, i prodotti tipici, con particolare attenzione alla promozione e al sostegno delle eccellenze enogastronomiche che ne rappresentano un tratto identitario e un motore di sviluppo;

g) promuovere iniziative riconosciute di interesse regionale, promosse dai Comuni con territori ricadenti nelle aree dei laghi privilegiando forme di collaborazione intercomunale e il coinvolgimento attivo delle Pro Loco, delle associazioni locali riconosciute e di altri soggetti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, al fine di valorizzare le specificità territoriali e di favorire uno sviluppo armonico e duraturo;

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui comma 2, sono concessi contributi in favore dei Comuni di cui all'articolo 1, anche per iniziative da realizzare in collaborazione con le autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, e gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, aventi sede nella Regione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sono definite le modalità di attuazione delle iniziative previste al comma 2, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 3 in favore dei Comuni di cui all'articolo 1 e la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4

(Disposizione finanziaria)

1. Per il perseguimento delle finalità del Programma operativo degli interventi di cui all'articolo 2, nell'ambito del programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", titolo 1 "Spese correnti", è istituita la voce di spesa denominata "Fondo per lo sviluppo e promozione del paesaggio dei laghi", con uno stanziamento pari a euro 100,000.00 per l'anno 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, per il sostegno ad iniziative in occasione della celebrazione della "Giornata Regionale dei laghi del Lazio" si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale":

a) con riferimento alle spese di parte corrente concernenti la realizzazione iniziative in occasione della celebrazione della "Giornata Regionale dei laghi del Lazio, della voce di spesa denominata "Celebrazione della "Giornata Regionale dei laghi del Lazio – oneri di parte corrente", con uno stanziamento pari a euro 100,000.00 per l'anno 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) con riferimento alle spese in conto capitale concernenti la realizzazione la realizzazione iniziative in occasione della celebrazione della "Giornata Regionale dei laghi del Lazio, della voce di spesa denominata "Celebrazione della "Giornata Regionale dei laghi del Lazio – oneri in conto capitale", con uno stanziamento complessivo pari a euro 100,000.00 per gli anni dal 2026 al 2028, di cui euro 100,000.00 per ciascuna annualità 2026, 2027 e 2028.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nel rispetto delle finalità e delle modalità attuative ivi

previste, nonché nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a) legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 e 2;

b) legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titoli 1 e 2;

c) interventi a valere sul fondo per il programma straordinario regionale di investimenti pubblici di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025) e successive modifiche, nell'ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;

d) interventi straordinari in materia di opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) e successive modifiche, nell'ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;

e) legge regionale 20 giugno 2016, n. 8, concernente la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale, e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titoli 1 e 2;

f) articoli da 59 a 61 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, relativi alla tutela e recupero degli insediamenti urbani storici e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2;

g) articolo 2, comma 1 lettera c) punto 10, della legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2022 (Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale) iscritte nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale";

h) interventi a valere sul fondo relativo alla viabilità rurale di cui all'articolo 7 della l. r. 22/2024, nell'ambito del programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 2 "Spese in conto capitale"

4. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti statali e le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi ai Programmi operativi FESR, OP 2 – Un'Europa più verde e OP5 – Un'Europa più vicina ai cittadini, FSE+, OP4 – Un'Europa più sociale e inclusiva e FEASR, OG 2 – Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione e OG 3 – Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Relazione illustrativa

I laghi del Lazio occupano con la loro superficie circa l'1,3% dell'intero territorio regionale e rappresentano un'importante riserva di acqua dolce di elevata valenza ambientale e paesaggistica, nonché un'opportunità economica non trascurabile legata prevalentemente al turismo e al tempo libero. I laghi più importanti sono di origine vulcanica e derivati da collasso calderico: il lago di Bolsena (il più grande del Lazio e il quinto in Italia con una superficie di 114 kmq e una profondità massima di 151 m), il lago di Bracciano (superficie di 57,5 kmq, profondità 160 m) e il lago di Vico (superficie di 12 kmq, profondità massima 49,5 m). Altri importanti bacini di origine vulcanica, originati da esplosioni freato-magmatiche, sono i laghi di Albano, Nemi, Mezzano e Martignano. Esistono poi tre importanti laghi da sbarramento (lago del Turano, lago del Salto e lago di Scandarello) e altri aventi diversa origine (sorgenti importanti, sbarramento naturale o doline carsiche).

Il Lazio non è certo conosciuto come una “terra di laghi”. Ciò rappresenta un vero e proprio paradosso in quanto la grande varietà e quantità di specchi d'acqua presenti in questo territorio le fa tenere un primato nazionale: si spazia dai laghi costieri a quelli vulcanici, dai bacini artificiali ai laghi glaciali, da quelli sorgivi e carsici a quelli palustri e residuali.

Ogni lago è circondato da un paesaggio a sé, dalle caratteristiche ben precise che meritano di essere preservate, conosciute ed apprezzate, in quanto, al di là del fattore acqua in sé, si tratta di ambienti tanto belli quanto delicati, ricchi non solo dal punto di vista della flora e della fauna ma anche sotto l'aspetto storico, culturale, agricolo.

Nelle zone dei laghi, il territorio comprende le aree circostanti i bacini lacustri, spesso caratterizzate da paesaggi specifici e ecosistemi unici. Questi territori possono includere aree protette, zone agricole, centri abitati e zone di svago e turismo.

Il paesaggio, così come definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio (*Firenze, 2000*), è una parte del territorio così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione e dall'interazione di fattori naturali e/o umani. In Italia, il paesaggio non è solo dunque un bene estetico, ma un elemento essenziale del patrimonio culturale, che riflette la storia, le tradizioni e l'evoluzione delle società che lo hanno modellato nel tempo.

La nozione di paesaggio è dunque più ampia rispetto a quella di bene paesaggistico, in quanto include l'intera dimensione fisica e culturale del territorio, comprese le componenti naturali, storiche e sociali. Il paesaggio italiano si distingue per la sua diversità e complessità, abbracciando montagne, colline, pianure, coste e città, ciascuna con le proprie specificità storiche, architettoniche e ambientali; si tratta quindi di una entità dinamica per definizione. Il paesaggio dei laghi al contempo rappresenta un patrimonio collettivo che richiede contemporaneamente azioni di tutela attiva e una valorizzazione attenta e finalizzata alla messa in valore durevole dei beni anche per il suo potenziale di driver strategico per lo sviluppo economico e sociale.

I laghi rappresentano un termometro sensibile della salute del nostro pianeta. Essi agiscono come regolatori climatici, assorbendo l'acqua in eccesso durante le alluvioni, immagazzinando carbonio e mantenendo stabili le temperature locali. Sono habitat perfetti per la biodiversità: pesci, piante acquatiche e uccelli migratori dipendono direttamente da questi ambienti.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, la biodiversità d'acqua dolce è crollata dell'85% negli ultimi 50 anni. Se non si interviene, entro il 2050 si stima una riduzione del 20% del valore ecologico dei laghi, con un raddoppio dell'inquinamento e un'impennata delle emissioni di metano.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2024 con la Risoluzione A/RES/79/142, ha istituito la Giornata Mondiale dei Laghi (World Lake Day) che si celebra ogni anno il 27 agosto per accrescere la consapevolezza sull'importanza dei laghi e promuovere azioni concrete per la loro salvaguardia e il loro ripristino. La proclamazione del World Lake Day da parte dell'ONU rappresenta un invito all'azione concreta per governi, imprese e cittadini. L'osservazione di questa giornata prevede attività di sensibilizzazione, educazione e collaborazione internazionale per il monitoraggio e la rigenerazione dei bacini lacustri.

Pertanto, la presente proposta di legge rappresenta una occasione per mettere realmente il paesaggio dei laghi del Lazio al centro della pianificazione territoriale ed urbanistica, quale volano per la valorizzazione e l'incremento dell'attrattività del territorio regionale. Un'impostazione innegabilmente complessa che richiede un metodo di lavoro interistituzionale, interscalare e interdisciplinare, un approccio ancora poco diffuso da rafforzare.

Per quanto concerne il dettaglio dell'articolato si evidenzia che l'articolo 1, definisce le finalità generali della legge: riconoscimento dell'alto valore paesaggistico, naturale, storico, culturale,

produttivo e sociale delle aree di territorio dei Comuni che si affacciano su laghi, inclusi quelli costieri e artificiali, al fine promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile; l'articolo 2, attribuisce alla Giunta regionale l'approvazione di un programma operativo di durata triennale per la realizzazione di interventi e opere volte allo sviluppo e promozione del paesaggio dei laghi; l'articolo 3, istituisce la "Giornata Regionale dei laghi del Lazio" per promuovere iniziative volte ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza vitale dei laghi e la fruizione consapevole del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale; l'articolo 4, reca disposizioni finanziarie; l'articolo 5, infine dispone l'entrata in vigore della legge che è il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Relazione finanziaria

Con riferimento all'articolo 2, concernente il Programma operativo degli interventi la quantificazione dell'onere pari a euro 100,000.00 per ciascuna annualità 2026 – 2028, si provvede nell'ambito del programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1 “Spese correnti”, istituendo la voce di spesa denominata “Fondo per lo sviluppo e promozione del paesaggio dei laghi”.

Riguardo all'articolo 3, concernente il sostegno ad iniziative in occasione della celebrazione della “Giornata Regionale dei laghi del Lazio” la quantificazione dell'onere pari a euro 100,000.00 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” per l'anno 2026, e titolo 2 “Spese in conto capitale” con uno stanziamento complessivo pari a euro 100,000.00 per gli anni dal 2026 al 2028.

All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di leggi regionale nel rispetto delle finalità e delle modalità attuative ivi previste, nonché, le risorse derivanti dai trasferimenti statali e le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027.